Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

(9686)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Mercoledì 12 novembre 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sompong Sucharitkul, ambasciatore del Regno di Thailandia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(10598)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980.

Ricostituzione della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975, registro n. 22 Interno, foglio n. 60, con il quale venne costituita, per un quadriennio, la commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere — a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della citata legge — alla ricostituzione della predetta commissione per un ulteriore quadriennio;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile è composta come segue:

Presidente:

1) Carleo dott. Giovanni, dirigente generale, prefetto in servizio al Ministero dell'interno.

Membri:

2) Cipellini on. Alberto, senatore, designato dal Presidente del Senato;

3) Scovacricchi dott. Martino, deputato, designato dal Presidente della Camera;

4) Corvini dott.ssa Luciana, designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) Lattari dott. Francesco, dirigente generale, prefetto, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

6) Dalla Chiesa Romolo, generale di brigata s.p.e. dei carabinieri a disposizione, designato dal Ministro della difesa;

7) Calandriello dott. Giovanni, designato dal presidente della Fondazione Carnegie.

Esercita le funzioni di segretario della commissione la dott.ssa Lamorgese Luciana, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

I componenti di cui ai precedenti n. 2 e 3 sono nominati fino alla fine della legislatura in corso.

Il Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1980
Registro n. 17 Interno, foglio n. 234

(10599)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Sostituzione di un componente del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1978, con il quale il dott. Carlo Alberto Del Mastro è stato nominato rappresentante della regione Marche in seno al suddetto comitato;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 24 luglio 1980, con la quale la regione Marche indica il dott. Sandro Pesaresi quale rappresentante regionale supplente del dott. Carlo Alberto Del Mastro;

Decreta:

Il dott. Sandro Pesaresi partecipa alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge n. 517/75 per l'esame delle domande di contributo della regione Marche, in caso di assenza o impedimento del dottor Carlo Alberto Del Mastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(10762)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche fiale iniettabili e liofilizzate nell'officina farmaceutica della ditta Cilag Chemie italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4384 in data 1° aprile 1968 e n. 5324 in data 28 giugno 1974 la ditta Cilag Chemie italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palmanova n. 67, fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Milano, via Cosenza n. 5, rispettivamente specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, nonché preparati galenici in fiale iniettabili e liofilizzate, polveri, granulati, compresse, confetti, capsule, sciroppi, gocce, soluzioni e sospensioni per uso orale;

Atteso che dalla ispezione tecnica, effettuata in data 4 giugno 1980, è risultato che l'officina farmaceutica sopra indicata è idonea alla produzione di specialità medicinali e preparati galenici limitatamente alle forme: polveri, granulati, compresse, confetti, microgranuli (pellets), supposte, ovuli e pastiglie, capsule, sciroppi, gocce, soluzioni e sospensioni, con esclusione delle preparazioni iniettabili e liofilizzate prodotte in asepsi;

Ritenuto opportuno limitare le autorizzazioni, già concesse per l'esercizio dell'officina farmaceutica, a quelle forme farmaceutiche per le quali al momento sussiste l'idoneità tecnica;

Viste le lettere in data 21 ottobre 1977 e 17 settembre 1980, con le quali la ditta rinuncia all'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e preparati galenici in fiale iniettabili e liofilizzate;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 144 del predetto testo unico;

Visto l'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

La ditta Cilag Chemie italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palmanova n. 67 (partita IVA n. 00723630158), è autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Cosenza n. 5, specialità medicinali e preparati galenici limitatamente alle forme polveri, granulati, compresse, confetti, capsule, sciroppi, gocce, soluzioni e sospensioni, nonché specialità medicinali in microgranuli (pellets), supposte, ovuli e pastiglie.

La direzione tecnica rimane affidata al dott. Giorgio Belloni, laureato in chimica.

E' revocata l'autorizzazione a produrre nella medesima officina farmaceutica specialità medicinali e preparati galenici in fiale iniettabili e liofilizzate, già concessa con i decreti ministeriali n. 4374 in data 1° aprile 1968 e n. 5324 in data 28 giugno 1974.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10521)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica delle ditte Ciba Geigy S.p.a. e Zyma S.p.a., in Origgio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5924 in data 28 settembre 1979 la ditta Ciba Geigy S.p.a. (codice fiscale n. 00826480154) e la ditta Zyma S.p.a. (codice fiscale n. 00687350124) furono autorizzate a produrre nella officina farmaceutica comune, sita in Origgio (Varese), strada statale n. 233, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, nonché preparati galenici in fiale, supposte, pomate e liofilizzati;

Vista la lettera in data 22 luglio 1980, con la quale le suddette ditte rinunciano alla citata autorizzazione, avendo cessato ogni produzione di specialità farmaceutiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica comune, sita in Origgio (Varese), che è stata smantellata nelle attrezzature;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478, art. 25;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alle ditte Ciba Geigy S.p.a. (codice fiscale n. 00826480154) e Zyma S.p.a. (codice fiscale n. 00687350124) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, nonché preparati galenici in fiale, supposte, pomate e liofilizzati, nell'officina farmaceutica comune sita in Origgio (Varese), strada statale n. 233, concessa con decreto ministeriale n. 5924 in data 28 settembre 1979.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10524)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Rese in olio greggio del germe di mais.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 417 concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e la riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina;

Visto l'art. 5, comma primo del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 concernente modificazioni al regime fiscale degli oli da semi;

Decreta:

Articolo unico

La resa in olio greggio dei germi di mais da amideria di origine nazionale viene stabilita come segue:

TABELLA *B*

RESA IN KG DI OLIO GREGGIO PER KG 100 DI GERMI

Seme	Origine	Estrazione di olio con solvente
Germi di mais . . .	Nazionale	Kg 48

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10866)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Cancellazione di varietà di specie di piante orticole dal registro nazionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 20 giugno 1977, con il quale sono state iscritte, tra le altre, nel relativo registro di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1976, n. 195, alcune varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate in quanto « sementi standard », i cui nomi sono indicati nel dispositivo;

Considerato che per dette varietà sono state avanzate da parte degli interessati, richieste di cancellazione dai relativi registri di cui all'art. 4 della ricordata legge n. 195;

Considerato che le varietà di cui è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse di ordine generale;

Udito il parere della commissione espresso nella riunione del 3 ottobre 1980;

Attesa la necessità di provvedere alle richieste cancellazioni;

Decreta:

Sono cancellate dal registro di varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », le seguenti varietà:

Peperone: Jupiter, Derby ibrido F.1;
Pomodoro: Arado ibrido F.1, Kito ibrido F.1;
Asparago: UC 72;
Zucchino: Prima qualità Fl.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10742)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1980.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di piante orticole.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i propri decreti 17 luglio 1976 e 15 novembre 1977, con i quali sonó state iscritte nei relativi registri alcune varietà di specie di piante orticole, indicate nel dispositivo, per le quali sono stati, altresì, indicati i responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere la variazione dei responsabili medesimi;

Considerati attentamente i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 3 ottobre 1980 in ordine alla validità dei motivi medesimi;

Attesa la opportunità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnate alle ditte indicate nei decreti 17 luglio 1976 e 15 novembre 1977 è attribuita ai conservatori a fianco di ciascuna di esse indicati:

Rapa:

Silla: Sisforaggera S.p.a., Bologna.

Anguria:

Charleston 76: Ansaloni Edo, via Dozza, 24, Bologna.

Fagiolo nano:

Early Gallatin, Niagara 773 Picker: Ansaloni Edo, via Dozza, 24, Bologna.

Melanzana:

Pompano Pride: Ansaloni Edo, via Dozza, 24, Bologna.

Pomodoro:

Peelette: Ansaloni Edo, via Dozza, 24, Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10745)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Emmesole, in Senigallia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 29 agosto 1980, con la quale la S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia, esercente la produzione di mobili per organi e per televisori, chiede una rateazione del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte), afferente l'anno 1978, e relativi interessi e sopratassa, per l'ammontare complessivo di L. 125.758.849, iscritto nei ruoli speciali di settembre 1980, adducendo di trovarsi attualmente nella impossibilità, a motivo della crisi che ha investito il settore, di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto importo;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Ancona ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della menzionata società, che si svolge in due stabilimenti, siti in Senigallia e Belvedere Ostrense, comune quest'ultimo compreso in una zona depressa;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario di L. 125.758.849 dovuto dalla S.p.a. Emmesole è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Ancona è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10867)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dai registri nazionali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, delle specie foraggere e delle piante oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, le varietà di specie agrarie, i cui nomi sono indicati nel dispositivo;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza delle suddette varietà hanno avanzato richiesta di cancellazione delle medesime;

Considerato che le varietà di cui è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse di ordine generale;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge n. 1096, espresso nella riunione del 3 ottobre 1980;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agrarie:

Mais da granella: Anjou 210, Atlas UC 2900, Diamant UC 5200, Flare U 392, Funk's G. Strong, Funk's G. Rocl W, Funk's G. President, Funk's G. 68244, Funk's G. 108742, Hauk UC 4561, Luck UC 9301, Kobe UC 3600, Jaguar UC 8700, Nike U 383, Polar UC 6201;

Orzo: Hauters;

Avena: Mostyn;

Frumento duro: Doro, Drago;

Frumento tenero: Montagnano, Rondine;

Barbabietola da zucchero: Dieckmanns Maxima, Mezzano AU N, Kaweprecomono;

Barbabietola da foraggio: Brigadier, Monoblanc, Monorosa, Eckendorfer gialla, Eckendorfer rossa, Polyrouge.

Foraggere leguminose:

Favino: Primperle;

Trifoglio bianco: Von Kameke, Podkowa;

Lupinella: Pola, Saro.

Foraggera graminacee:

Avena altissima: Remus;

Erba mazzolina, dattile: Floreal; NFG;

Festuca dei prati: Dina;

Loglio d'Italia: Aubade, Landsberg, Rina;

Loglio ibrido: Io;

Loglio perenne: Combi, Massa, NFG, Primevere.

Oleaginose e da fibra:

Colza: Akela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

(10743) *Il Ministro*: BARTOLOMEI

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Nomina del presidente della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976 con il quale la denominazione della predetta commissione è stata modificata in « Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato, con il quale l'on. dott. Giuseppe Amadei è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Ritenuta l'opportunità di nominare il presidente della citata commissione nella persona del Sottosegretario di Stato per le finanze on. dott. Giuseppe Amadei;

Decreta:

L'on. dott. Giuseppe Amadei, Sottosegretario di Stato per le finanze, è nominato presidente della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1980

(10868) *Il Ministro*: REVIGLIO

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Sostituzione di membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della composizione della suddetta commissione, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Guglielmo Costantini, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo della commissione di cui all'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, destinato ad altro incarico;

Decreta:

La dott.ssa Maria Scarpellini, direttore di sezione del Ministero del commerico con l'estero, è nominata membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli, in sostituzione del dott. Guglielmo Costantini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

(10739) *Il Ministro*: MANCA

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte della esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 19 ottobre 1980 con la quale il sig. Franco Frola, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana, ha chiesto la concessione di una dilazione del versamento delle entrate per l'importo di L. 55.326.392 relativo ad imposta ILOR e pene pecuniarie, iscritte, per l'anno 1974, in un ruolo straordinario in riscossione in unica soluzione alla scadenza della rata di novembre 1980, a carico della S.a.s. Isomar, adducendo notevoli difficoltà di riscossione;

Visto il decreto ministeriale n. 14/6026 in data 29 agosto 1980, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 46, una dilazione del versamento delle entrate per il carico di L. 646.356.068 iscritto a ruolo a nome della medesima ditta contribuente S.a.s. Isomar, la cui riscossione risultava particolarmente difficile;

Considerato che l'iscrizione a ruolo, di cui alla richiesta di dilazione, è stata effettuata a carico della S.a.s. Isomar per imposta derivante da un accertamento integrativo con conseguente nuovo riparto del reddito ILOR;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta anch'essa particolarmente difficile, perdurando, allo stato, i motivi che dettero luogo all'emanazione del decreto ministeriale n. 14/6026;

Considerato che l'intendenza di finanza di Torino, confermando le circostanze addotte dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Ritenuto che il carico di imposta iscritto a ruolo rappresenta sostanzialmente una integrazione della precedente iscrizione per la quale è stata concessa dilazione con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Al sig. Franco Frola, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di novembre 1981, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 51.763.373 (lire cinquantunomilionisettecentosessantatremilatrecentosettantatre), corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 55.326.392 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. Isomar.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Torino da attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10865)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Cessazione dalle funzioni del commissario governativo presso la borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1980 con il quale il dott. Ettore Fumagalli, agente di cambio presso la borsa valori di Milano, è stato nominato commissario governativo presso la borsa valori di Bologna in sostituzione della commissione per il listino;

Considerato che la Commissione nazionale per le società e la borsa in data 3 ottobre 1980 ha provveduto alla ricostituzione della commissione per il listino della predetta borsa valori, ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Il dott. Ettore Fumagalli è cessato dalle funzioni di commissario governativo presso la borsa valori di Bologna il 4 ottobre 1980 essendo stata ricostituita la prescritta commissione per il listino.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10920)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino, e Gorla Maggiore, anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate in altre località.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del set-

tore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 6 settembre 1978, 11 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 6 giugno 1979, 8 settembre 1979, 14 gennaio 1980, 6 maggio 1980, 5 luglio 1980 e 17 ottobre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10906)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

Approvazione della fusione mediante incorporazione della « Società per azioni L'Assicuratrice italiana di assicurazioni e riassicurazioni » nella « Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà », in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabiltà civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 16 giugno 1980, con la quale « L'Assicuratrice italiana Società per azioni di assicurazioni e di riassicurazioni », con sede in Milano, corso Italia n. 25 e capitale sociale di L. 14.400.000.000 (quattordicimiliardiquattrocentomilioni), e la « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni », con sede in Milano, corso Italia n. 23 e capitale sociale di lire 19.200.000.000 (diciannovemiliardiduecentomilioni), hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti la fusione delle società stesse mediante incorporazione della prima nella seconda;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci de « L'Assicuratrice italiana Società per azioni di assicurazioni e di riassicurazioni » che, in data 17 luglio 1980, ha deliberato la fusione mediante incorporazione della società stessa nella « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni » con effetto dal 1° gennaio 1980;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni » che, in data 17 luglio 1980, ha deliberato:

la fusione per incorporazione, con effetto dal 1° gennaio 1980 de « L'assicuratrice italiana Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni » nella « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni » che, conseguentemente, modifica la propria denominazione sociale inserendo l'uso in Italia anche della denominazione « RAS - L'Assicuratrice italiana, Società per azioni »;

le modalità e gli effetti della fusione stessa;

il conseguente aumento del capitale sociale della società incorporante da L. 19.200.000.000 a lire 64 miliardi 800 milioni.

modificazioni statutarie conseguenti all'esecuzione delle deliberazioni di fusione;

Considerato che le predette deliberazioni sono state omologate entrambe in data 24 settembre 1980;

Vista la lettera in data 6 novembre 1980, con la quale l'amministratore delegato della « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni », in base ai poteri a lui attribuiti dall'assemblea straordinaria dei soci del 17 luglio 1980 ha confermato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'impegno della società incorporante di mantenere nella contabilità sociale successiva alla fusione la gestione separata tra il ramo vita ed i rami danni nonchè quello di destinare nel bilancio successivo all'atto di fusione le attività della società incorporanda a copertura degli impegni della gestione danni;

Considerato che, per effetto della citata fusione per incorporazione, la « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni » subentrerà a « L'Assicuratrice italiana Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni » in tutte le attività, i beni, i diritti, le azioni, i contratti, le obbligazioni attive e passive, senza eccezione alcuna e perciò succedendo ad essa a titolo universale;

Considerato che la società incorporante, tenuto conto della fusione e del connesso trasferimento di portafoglio, dispone del margine di solvibilità necessario nonchè di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti;

Considerato che « L'Assicuratrice italiana Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni » esercita i rami: aeronautica, auto rischi diversi, cauzioni, credito, incendio, infortuni, responsabilità civile e rischi atomici nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni » esercita i rami: vita e capitalizzazione, aeronautica, bestiame, cauzioni, credito, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, pioggia, responsabilità civile, rischi impiego, trasporti nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Ritenuto che nella fusione di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni della fusione mediante incorporazione de « L'Assicuratrice italiana Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni » nella « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni ».

Art. 2.

La « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni », in conseguenza dell'esecuzione delle predette deliberazioni di fusione, potrà esercitare le assicurazioni nei rami: vita, capitalizzazione, aeronautica, auto rischi diversi, bestiame, cauzioni, credito, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, pioggia, responsabilità civile, rischi atomici, rischi impiego, trasporti nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 3.

La « Riunione adriatica di sicurtà Società per azioni » dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre sessanta giorni dalla stipulazione, un estratto notarile dell'atto di fusione.

Roma, addì 1° dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(10919)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2930/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2931/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativo a taluni vini di qualità originari della Repubblica d'Austria.

Regolamento (CEE) n. 2932/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2933/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2934/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2935/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2936/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2937/80 della commissione, del 13 novembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 625/78 relativo alle modalità per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 2938/80 della commissione, del 13 novembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati.

Regolamento (CEE) n. 2939/80 della commissione, del 13 novembre 1980, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2940/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/79, che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve.

Regolamento (CEE) n. 2941/80 della commissione, del 13 novembre 1980, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2942/80 della commissione, del 13 novembre 1980, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2943/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2944/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2945/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2946/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2947/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2948/80 della commissione, del 13 novembre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Pubblicati nel n. L 305 *del* 14 *novembre* 1980.

(289/C)

Regolamento (CEE) n. 2949/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Verde, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1980-81).

Regolamento (CEE) n. 2950/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Dão, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1980-81).

Regolamento (CEE) n. 2951/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2952/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2953/80 della commissione, del 14 novembre 1980, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2954/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in Italia di tessuti di fibre tessili sintetiche continue (categoria 35), originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2955/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che autorizza l'acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1980 nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape.

Regolamento (CEE) n. 2956/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2957/80 della commissione, del 14 novembre 1980, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2958/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2959/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai borosilicati di piombo, della sottovoce doganale 32.08 ex B, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2960/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2961/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2962/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2963/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 306 *del* 15 *novembre* 1980.

(290/C)

Regolamento (CEE) n. 2964/80 della commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2965/80 della commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2966/80 della commissione, del 14 novembre 1980, che modifica taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, nonché i regolamenti (CEE) n. 827/68 e (CEE) n. 950/68.

Regolamento (CEE) n. 2967/80 della commissione, del 17 novembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2893/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2968/80 della commissione, del 17 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2707/80, recante deroga alle disposizioni concernenti la circolazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2969/80 della commissione, del 17 novembre 1980, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'ufficio di soccorso e dei lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2970/80 della commissione, del 17 novembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2971/80 della commissione, del 17 novembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2972/80 della commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2973/80 della commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 307 *del* 18 *novembre* 1980.

(291/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica francese ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1980, sulla proposta del Ministero degli affari esteri, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1980, registro n. 487 Esteri, foglio n. 97, il Governo della Repubblica francese è autorizzato ad acquistare un compendio immobiliare del valore di lire 540.000.000 sito in Roma, costituito da un edificio in via di Villa Patrizi n. 13 e da un terreno attiguo iscritti al piano catastale della città di Roma ai numeri 67 e 68, come da atto di compravendita n. 27382 di repertorio, a rogito dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma.

(10981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni

Con decreto ministeriale 15 novembre 1980 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni, è prorogata fino al 30 aprile 1981 ed il rag. Foscolo Micheli è nominato commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel decreto stesso e con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli adempimenti di legge.

(10830)

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1980-81

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 500 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1980-81, di cui alla delibera adottata in data 26 agosto 1980 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(10746)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Maria del Cedro

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 15 ottobre 1980 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area e l'insistente manufatto demaniale marittimo di mq 600, sita nel comune di S. Maria del Cedro, riportata in catasto del comune di Grisolia C. al foglio n. 9, particella n. 880.

(10910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 1° dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	923,20	923,20	923,35	923,20	923,25	923,15	923,30	923,20	923,20	923,20
Dollaro canadese	774,65	774,65	774 —	774,65	774,69	774,60	774,55	774,65	774,65	774,65
Marco germanico	474,45	474,45	474,25	474,45	473,90	474,40	474,50	474,45	474,45	474,45
Fiorino olandese	437,75	437,75	437,50	437,50	437,50	437,70	437,76	437,75	437,75	437,75
Franco belga	29,529	29,529	29,57	29,529	29,53	29,50	29,548	29,529	29,529	29,529
Franco francese	204,59	204,59	205 —	204,59	204,57	204,55	204,55	204,59	204,59	204,59
Lira sterlina	2169 —	2169 —	2167 —	2169 —	2168,34	2169 —	2169 —	2169 —	2169 —	2169 —
Lira irlandese	1769 —	1769 —	1772 —	1769 —	1779,13	—	1769 —	1769 —	1769 —	—
Corona danese	154,47	154,47	154,50	154,47	154,42	154,45	154,50	154,47	154,47	154,47
Corona norvegese	181,24	181,24	181,30	181,24	181,17	181,20	181,35	181,24	181,24	181,24
Corona svedese	211,64	211,64	211.40	211,64	211,61	211,60	211,65	211,64	211,64	211,64
Franco svizzero	525,42	525,42	525,05	525,42	525,26	525,40	525,30	525,42	525,42	525,42
Scellino austriaco	66,835	66,835	66,85	66,835	66,80	66,80	66,85	66,835	66,835	66,835
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,55	17,50	17,54	17,45	17,55	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,871	11,871	11,89	11,871	11,86	11,85	11,878	11,871	11,871	11,871
Yen giapponese	4,231	4,231	4,25	4,231	4,23	4,20	4,237	4,231	4,231	4,231

Media dei titoli del 1° dicembre 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	61,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,150
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,650
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99,500
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	95,525
» » » » 1-10-1979/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/82	98,350
» » » » 1- 3-1980/82	98,225
» » » » 1- 5-1980/82	97,600
» » » » 1- 6-1980/82	98,400
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,800
» » » 12 % 1- 4-1982	95 —
» » » 12 % 1-10-1983	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984	91,525
» » » 12 % 1- 4-1984	92 —
» » » 12 % 1-10-1984	91,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1980

Valuta	
Dollaro USA	923,25
Dollaro canadese	774,60
Marco germanico	474,475
Fiorino olandese	437,755
Franco belga	29,538
Franco francese	204,57
Lira sterlina	2169 —
Lira irlandese	1769 —
Corona danese	154,485
Corona norvegese	181,295
Corona svedese	211,645
Franco svizzero	525,36
Scellino austriaco	66,842
Escudo portoghese	17,525
Peseta spagnola	11,874
Yen giapponese	4,234

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 2 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	921,45	921,45	921,55	921,45	921,50	921,40	921,55	921,45	921,45	921,45
Dollaro canadese	772,50	772,50	772,50	772,50	772,72	772,45	772,75	772,50	772,50	772,50
Marco germanico	474,50	474,50	474,35	474,50	474,58	474,45	474,40	474,50	474,50	475,50
Fiorino olandese	438,07	438,07	438,25	438,07	438,28	438,05	438,40	438,07	438,07	438,05
Franco belga	29,56	29,56	29,55	29,56	29,53	29,55	29,561	29,56	29,56	29,55
Franco francese	204,73	204,73	204,50	204,73	204,83	204,70	204,85	204,73	204,73	204,70
Lira sterlina	2167,10	2167,10	2168,50	2167,10	2167,22	2167,05	2166,50	2167,10	2167,10	2167,10
Lira irlandese	1771,50	1771,50	1772 —	1771,50	1772,68	—	1773 —	1771,50	1771,50	—
Corona danese	154,63	154,63	154,50	154,63	154,62	154,60	154,70	154,63	154,63	154,60
Corona norvegese	180,73	180,73	180,70	180,73	180,79	180,70	180,86	180,73	180,73	180,70
Corona svedese	211,33	211,33	211,40	211,33	211,32	211,30	211,39	211,33	211,33	211,30
Franco svizzero	523,99	523,99	526,90	523,99	526,42	525,45	526 —	523,99	523,99	525,97
Scellino austriaco	66,92	66,92	66,95	66,92	66,90	66,90	66,945	66,92	66,92	66,90
Escudo portoghese	17,38	17,38	17,55	17,38	17,50	17,35	17,50	17,38	17,38	17,35
Peseta spagnola	11,85	11,85	11,88	11,85	11,86	11,80	11,8650	11,85	11,85	11,85
Yen giapponese	4,27	4,27	4,29	4,27	4,27	4,25	4,277	4,27	4,27	4,25

Media dei titoli del 2 dicembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	60,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,500
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,750
» » » » 1-10-1979/81	99,500
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,800
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,550
» » » » 1- 1-1980/82	98,500
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	97,600
» » » » 1- 6-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,925
» » » 12 % 1- 4-1982	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	91,800
» » » 12 % 1- 1-1984	91,500
» » » 12 % 1- 4-1984	92,050
» » » 12 % 1-10-1984	91,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	921,50
Dollaro canadese	772,625
Marco germanico	474,45
Fiorino olandese	438,235
Franco belga	29,56
Franco francese	204,79
Lira sterlina	2166,80
Lira irlandese	1772,25
Corona danese	154,665
Corona norvegese	180,795
Corona svedese	211,36
Franco svizzero	525,995
Scellino austriaco	66,932
Escudo portoghese	17,44
Peseta spagnola	11,857
Yen giapponese	4,273

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni

L'Università degli studi di Modena, con decreto del prefetto della provincia di Modena 2 luglio 1980 è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.200.000 disposta dalla S.p.a. Istituto De Angeli, in Milano, in suo favore, destinata all'Istituto di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia per l'istituzione di due borse di studio annuali da erogarsi a due laureati per ricerche gastroenterologiche.

(10877)

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 23 ottobre 1980, n. 1134 Div. S, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 53.000.000, di cui L. 20.000.000 da destinare all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali per la cattedra di neurochirurgia, quale contributo per l'acquisto di un apparecchio generatore di radio-frequenze; L. 18.000.000 da destinare all'istituto di patologia speciale chirurgica per la cattedra di patologia chirurgica, quale contributo per l'acquisto di un analizzatore per spettri ultrasonici e L. 15.000.000 da destinare all'istituto di clinica chirurgica per la cattedra di semeiotica chirurgica per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

(10882)

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara del 24 ottobre 1980, n. 15099/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente nella somma di L. 7.000.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Ferrara da destinare alla clinica medica di detta Università per l'acquisto di un « Termodiluitore Waters ».

(10878)

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara del 25 ottobre 1980, n. 15017/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente nella somma di L. 1.000.000 disposta dall'ing. Gianni Gamberini, da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale di detta Università per l'acquisto di materiale didattico-scientifico.

(10879)

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara del 25 ottobre 1980, n. 15016/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 disposta dalla ditta Guigoz di Milano da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale di detta Università per l'acquisto di materiale didattico-scientifico.

(10880)

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 30 ottobre 1980, n. 11154 Div. 1ª, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un elaboratore elettronico « Micro-Nova » del valore di L. 14.792.855, da parte della S.p.a. Exportex, da destinare al centro di eudocrinologia annesso alla seconda clinica medica di detta Università.

(10881)

REGIONE PUGLIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Vico del Gargano

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'assessore regionale all'urbanistica, e fattala propria;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 concernente la delega alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beni ambientali, nonché i rapporti tra Stato e regione a proposito della apposizione di vincoli ai sensi della citata legge n. 1497/1939;

Visto il verbale in data 25 settembre 1974 della commissione provinciale di Foggia per la tutela delle bellezze naturali, inerente l'oggetto, che viene fatto proprio ed allegato alla presente, unitamente alla tav. 2 del piano di fabbricazione, per costituirne parte integrante;

Considerato che il suddetto verbale è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della legge n. 1497/1939, all'albo del comune di Vico del Gargano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori — a qualsiasi titolo — degli immobili ricadenti nella località vincolata, di essere preventivamente autorizzati dalla giunta regionale, nei modi fissati anche dalla circolare regionale n. 6773/Urb. in data 29 giugno 1979, per qualsiasi opera che possa modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto il notevole interesse pubblico del territorio comunale di Vico del Gargano;

All'unanimità;

Delibera:

Il territorio comunale di Vico del Gargano, con esclusione delle zone delimitate e tratteggiate nella allegata tav. 2 del piano di fabbricazione e contrassegnate dai numeri 2-3-4-7-9-10-11-13-15-16-17-18-19-20-22 e 30 (« zona tratteggiata esclusa dal vincolo »), ha notevole interesse pubblico ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge numero 1497/1939.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sia nel Bollettino ufficiale della regione Puglia che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Foggia.

L'assessore al ramo curerà che il comune di Vico del Gargano provveda all'affissione — per 3 mesi — all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e del Bollettino ufficiale della regione (contenenti la presente deliberazione); il tutto entro un mese dalla data delle rispettive pubblicazioni; il comune stesso dovrà tenere contemporaneamente a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* e del Bollettino ufficiale della regione con la planimetria della zona vincolata, giusta quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 1497/1939.

Bari, addì 30 maggio 1980

Il presidente: QUARTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Verbale della seduta del 25 settembre 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro, addì venticinque del mese di settembre, alle ore 12, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettera raccomandata-espresso n. 43 di prot. del

9 settembre 1974 si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per l'esame del seguente punto 4) dell'ordine del giorno:

« VICO DEL GARGANO: ampliamento e revisione dei vincoli paesistici delle zone costiere e collinari ».

(*Omissis*).

Riferisce il vice presidente che alcune zone della località di San Menaio, in territorio di Vico del Gargano, hanno perduto le caratteristiche di cospicua bellezza contemplati nei punti 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e nei punti 4) e 5) dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e, pertanto, il vincolo posto su di esse come da verbale di questa commissione in data 25 febbraio 1971 andrebbe revisionato. Al contrario, occorrerebbe perfezionare il vincolo su tutta la piana di Calenella. Si tratta, in sostanza, di tutelare alcune zone di verde ancora rimaste intatte.

Il commissario straordinario al comune di Vico del Gargano, chiede che la commissione elimini il vincolo da quelle zone di San Menaio che hanno perduto le caratteristiche di bellezze cospicue.

(*Omissis*).

Il presidente propone che il vincolo venga esteso a tutto il territorio di Vico, escluso il centro storico.

Il commissario straordinario si dichiara di parere contrario all'estensione del vincolo a tutto il territorio e conferma la sua richiesta di abolizione del vincolo su quelle zone di San Menaio ormai compromesse.

La commissione,

(*Omissis*).

previa votazione esperita nelle forme di legge: con sei voti favorevoli ed il voto contrario del commissario straordinario al comune, decide di estendere il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a tutto il territorio del comune di Vico del Gargano, ampliando quindi il vincolo già proposto con verbale della seduta di questa commissione in data 21 febbraio 1971, fatta eccezione delle zone indicate nello stralcio del piano regolatore del comune di Vico del Gargano, contraddistinte con i numeri 2-3-4-7-12-13-10-15-16-17-18-19-20-22 e 30, per la parte delimitata e tratteggiata nella tavola *B* (« zona tratteggiata esclusa dal vincolo »).

(10228)

REGIONE BASILICATA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Matera

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di delega delle funzioni per la protezione delle bellezze naturali;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 settembre 1977 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Matera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Matera;

Considerato che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al competente dipartimento assetto del territorio-ufficio urbanistica - beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerate le caratteristiche paesistiche del lago di S. Giuliano e della zona di Picciano e di Timmari con il loro ambiente naturale e della particolare configurazione orografica e paesistica del fiume Bradano e del torrente Gravina;

Ritenuta la necessità di procedere a tale vincolo per salvaguardare un'area verde di notevole interesse e di uso collettivo;

Su conforme parere della giunta regionale;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Matera, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal lago S. Giuliano; fiume Bradano; linea a 300 (trecento) metri sulla sponda sinistra parallela al torrente Gravina di Picciano fino al confine col comune di Gravina di Puglia; confine col comune di Grottole fino al fiume Bradano; fiume Bradano, lago S. Giuliano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 9 del 12 luglio 1974 nel Bollettino ufficiale della regione insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

Il dipartimento assetto del territorio, ufficio urbanistica-beni ambientali, curerà che il comune di Matera provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusto art. 4 della legge precitata.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, comunicherà al presidente della giunta regionale la data della affissione del Bollettino ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Potenza, addì 10 febbraio 1979

Il presidente: VERRASTRO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno 27 (ventisette) del mese di settembre, alle ore 18, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(*Omissis*).

La commissione, conformemente a quanto stabilito nella seduta del 9 settembre 1977 prende in esame quanto scritto al n. 1 dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Considerate le caratteristiche paesistiche del lago di S. Giuliano e della zona di Picciano e di Timmari con il loro ambiente naturale e della particolare configurazione oreografica e paesistica del fiume Bradano e del torrente Gravina.

(*Omissis*).

Decide di esprimere parere favorevole alla iscrizione fra le località di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la zona del comune di Matera compresa nella seguente perimetrazione:

partendo dal lago di S. Giuliano; fiume Bradano; linea a 300 (trecento) metri sulla sponda sinistra parallela al torrente Gravina di Picciano fino al confine col comune di Gravina di Puglia, confine col comune di Grottole fino al fiume Bradano; fiume Bradano; lago S. Giuliano.

(*Omissis*).

(10471)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventinove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI L'AQUILA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventinove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazione di L'Aquila dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (descrtti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di L'Aquila in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di L'Aquila, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provnciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di L'Aquila. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultima, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i *candidati che non siano stati ancora sottoposti* al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documeto risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di L'Aquila e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori stessi, iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti, sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di L'Aquila intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 29 agosto 1980

Il direttore provinciale: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 6 settembre 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 399

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . il . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventinove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 027019 del 29 agosto 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma
. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10766)

Concorso, per titoli, a nove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SONDRIO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a nove posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio (allegato 1).

Il 10 % di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico anche se deceduto dopo il collocamento a riposo ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe), o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegate alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutativi

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Sondrio in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978 di cui allegato 2.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Sondrio, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti. Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente all'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali. Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Sondrio. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, con l'indicazione della data d'iscrizione anagrafica.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati di cui all'allegato 2.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge di cui allegato 3 ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta elementare), rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale é stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non é ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato é nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non é incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non é ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi é di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che é stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio é stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio é stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Sondrio e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti portalettere sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

I vincitori iscritti nell'elenco dei sostituti, non residenti nella provincia di Sondrio, dovranno provvedere a trasferirvi la propria residenza in un comune di propria scelta entro sessanta giorni, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sondrio, addì 13 settembre 1980

Il direttore provinciale coord.: OCCULTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Lombardia, addì 6 ottobre 1980
Registro n. 51 Poste, foglio n. 301

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a nove posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 151/80 del 13 settembre 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale»;

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli: . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma

. . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10767)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dell'Acqua Luigi, nato a Milano il 25 agosto 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale, presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto dell'art. 1 del precedente decreto del 14 settembre 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partcipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 1° aprile 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Bonazza Rino, nato ad Ancona il 26 luglio 1926;
Correale Luigi, nato a Palmi il 18 febbraio 1923;
Lo Bue Beniamino, nato a Cagliari il 10 dicembre 1928;
Perez Paolo, nato a Firenze il 1° luglio 1925;
Rapino Paolo, nato ad Ancona il 20 agosto 1931;
Ravetta Alberto, nato a Pavia il 9 aprile 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10887)

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento, da otto a dieci, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a segretario nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1980, registro n. 17 Difesa, foglio n. 175, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a otto posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare;

Accertato che nel predetto ruolo esisteva, alla data di approvazione della graduatoria, una ulteriore disponibilità di posti;

Ritenuto necessario, in relazione alle accertate esigenze di servizio, avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il conferimento, nella misura di un quinto, oltre che dei posti messi a concorso anche di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti di cui al concorso pubblico, per esami, ad otto posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare, indetto con decreto ministeriale 17 marzo 1979, ed integrato con decreto ministeriale 11 febbraio 1980, è elevato nella misura di un quinto, pari a due posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1980
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 72

(10503)

MINISTERO DELL'INTERNO

Inclusione della sede di Lusciano nell'elenco delle segreterie comunali vacanti della classe seconda messe a concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di seconda classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto di pari numero in data 30 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 4 ottobre 1980, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di seconda classe vacanti nelle segreterie di comuni della classe seconda;

Considerato che fra dette sedi occorre includere quella del comune di Lusciano (Caserta), vacante alla data del citato decreto ministeriale e non indicata per mero errore materiale in tale provvedimento;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

La segreteria del comune di Lusciano (Caserta), è inclusa nell'elenco delle segreterie comunali generali di seconda classe messe a concorso con il decreto ministeriale di cui in premessa.

Roma, addì 13 novembre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(10505)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista addetto alla divisione di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di medicina 1°;

due posti di assistente oculista;

un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(4150/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1980, n. 68.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile, in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

In conformità delle norme di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, la regione Abruzzo istituisce le graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 seguiti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, anche in enti diversi da quelli presso i quali prestano la propria attività.

Art. 2.
Istituzione delle graduatorie uniche regionali

Per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri enti dei giovani impiegati dalla Regione stessa e degli enti locali abruzzesi in progetti specifici per servizi socialmente utili avviati dagli enti predetti entro il 31 marzo 1980, vengono formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 3.
Criteri per la formazione delle graduatorie

I giovani che superano l'esame di idoneità previsto dall'art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali - retributivi strettamente corrispondenti alle categorie di assunzione dei giovani, secondo l'equiparazione di cui alla tabella allegata e, nell'ambito di queste, per profili professionali omogenei determinati, ai sensi del quarto comma, lettera *a*) del successivo art. 4, con deliberazione della giunta regionale.

L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio il progetto specifico, intendendosi con essa quella di approvazione del progetto da parte del CIPE.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo entro quindici giorni dalla loro definitiva approvazione.

Art. 4.
Esami di idoneità

I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli enti locali abruzzesi ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, per l'immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui ai precedenti articoli esclusivamente per la posizione iniziale del livello funzionale cui è equiparata la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è avvenuta l'assunzione secondo i criteri fissati dal precedente art. 3.

L'esame si effettua per gruppi di progetti omogenei per settore di intervento e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano prestato servizio continuativo in base ai contratti con i quali sono stati assunti e che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del bando.

Vi sono, altresì, ammessi i dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. I dipendenti che avranno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli articoli precedenti.

Per ciascun esame di idoneità la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale determina con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'equiparazione, agli effetti dell'applicazione dell'art. 2, tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli enti di possibile destinazione;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;

c) le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

Con la stessa deliberazione la giunta regionale disciplina, altresì, l'ammissione agli esami di idoneità dei dipendenti di ruolo in servizio presso gli enti interessati.

Le commissioni giudicatrici di ciascun esame di idoneità sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale e così composte:

il presidente della giunta regionale, o un suo delegato da individuarsi fra i dipendenti regionali appartenenti all'VIII livello funzionale, con funzioni di presidente;

due esperti, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze, designati con voto limitato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

un esperto delle materie oggetto dell'esame, scelto su terna di nominativi rispettivamente designati dalle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;

un rappresentante sindacale designato dalla federazione unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali, sono disposti con deliberazione della giunta regionale.

I giovani che non abbiano partecipato alle prove d'esame o che non le abbiano superate, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto di formazione - lavoro alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavori si intende risolto a tutti gli effetti.

Art. 5.
Soci di cooperative

I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente art. 3, qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dello stesso articolo e risultino effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 31 marzo 1980.

I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il superamento della prova d'esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza della qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della graduatoria.

Art. 6.
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all'art. 8, i giovani continuano a svolgere la propria attività, con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato e compiti e funzioni propri nei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l'esame di idoneità, anche presso enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei giovani immessi nelle graduatorie continua ad essere disciplinato dalle disposizioni in atto applicate.

Per il trattamento di previdenza e di quiescenza i giovani sono iscritti rispettivamente all'I.N.A.D.E.L. ed alla C.P.D.E.L.

Art. 7.

Riserve dei posti

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli enti strumentali regionali è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2 fino all'esaurimento delle stesse.

Dalla predetta data, in attuazione del primo comma dell'art. 26-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti locali abruzzesi, nonché i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire un'aliquota pari al 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali fino al loro esaurimento.

Art. 8.

Modalità d'inserimento nei ruoli organici

Gli enti di cui al secondo comma del precedente art. 7 trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dall'iscrizione nella graduatoria stessa, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche o i profili professionali, nonché le sedi di attività.

La Regione provvede, con decreto del presidente della giunta regionale, all'avvio dei giovani presso gli enti interessati, dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie sulla base delle qualifiche e dei profili professionali richiesti, tenendo conto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie e dell'esigenza di realizzare, sulla base delle disponibilità degli organici, la massima corrispondenza tra la residenza e/o la sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività e quella prevista dall'ente interessato.

Gli stessi criteri vengono seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio organico.

I giovani iscritti nelle graduatorie che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i criteri suddetti sono cancellati dalle graduatorie medesime con provvedimento della giunta regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

Art. 9.

Utilizzazione della graduatoria per l'attuazione di interventi regionali e della delega

Con successivo provvedimento legislativo, la Regione disciplina le modalità di attingimento dalle graduatorie del personale occorrente per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo e di interventi operativi da essa predisposti e attuati direttamente o attraverso l'istituto della delega agli enti locali.

A tal fine la Regione, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la delega di funzioni amministrative ai comuni, nelle materie per le quali le funzioni stesse sono ancora mantenute dalla Regione, ed il conseguente trasferimento di risorse e di personale.

Art. 10.

Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici

La Regione effettua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti locali regionali per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nelle graduatorie istituite ai sensi della legge stessa.

A tal fine, gli enti locali predetti devono comunicare alla giunta regionale - settore del personale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche o livelli funzionali e profili professionali.

Gli enti indicati al precedente comma devono, altresì, comunicare alla Regione le ulteriori disponibilità, ivi comprese quelle verificatesi a seguito della revisione delle proprie dotazioni organiche, entro trenta giorni dalla data del determinarsi delle disponibilità stesse.

Art. 11.

Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre amministrazioni

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il presidente della giunta regionale espleta le formalità previste dalle norme vigenti per consentire l'attingimento dei giovani dalle graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Termini per l'espletamento delle prove d'esame

Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, la Regione bandisce gli esami di idoneità di cui all'art. 4 della presente legge.

Qualora l'espletamento degli esami di cui al comma precedente non possa esaurirsi entro i termini di scadenza dei rispettivi contratti, questi ultimi si intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle prove concorsuali e alla conseguente immissione nelle graduatorie di cui all'art. 2 della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.

Art. 13.

Formazione professionale dei giovani

Entro sessanta giorni successivi alla definizione delle graduatorie di cui all'art. 2, la giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio regionale un piano straordinario di formazione professionale finalizzato all'inserimento dei giovani nei ruoli della pubblica amministrazione.

Tale attività di formazione viene espletata presso i centri pubblici e privati previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 sulla base anche, se necessario, di speciali convenzioni con i centri stessi.

Ai relativi oneri finanziari si fa fronte con le specifiche assegnazioni di fondi che la legge n. 285/1977 destina alle predette attività e, in via integrativa, con i fondi relativi alle attività finanziate dalla Regione e ai sensi della predetta legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, nei limiti di spesa del piano annuale approvato dal consiglio regionale.

Art. 14.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i finanziamenti di cui all'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e, ove occorra, con altri finanziamenti che verranno definiti con successive leggi regionali.

Art. 15.

Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 settembre 1980

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1980, n. **69.**

Integrazione delle norme di attuazione della legge n. 33/80 sull'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I giovani assunti dalla Regione con i contratti a termine previsti dalle leggi regionali 28 dicembre 1979, n. 71 e 18 giugno 1980, n. 57 per far fronte alle attività inerenti i progetti sulla occupazione giovanile e gestione regionale diretta, nel numero complessivo di 5 unità, hanno diritto all'iscrizione delle graduatorie di cui all'art. 2 della legge regionale recante « Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33 » approvata dal consiglio regionale in data 7 agosto 1980

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 settembre 1980

RICCIUTI

(8898)

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1980, n. **70.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978 concernente: « Programma del settore trasporti per il triennio 1978-80 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 20 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978 concernente: « Programma del settore trasporti per il triennio 1978-80 » viene modificata ed integrata secondo i seguenti articoli.

Art. 2.

La lettera *b)* dell'art. 3 viene così sostituita:

b) in materia di funicolari e funivie:

approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, i progetti relativi alle funicolari, funivie, sciovie, slittovie, piste di discesa ed i regolamenti tipo di esercizio;

provvede alla designazione del collaudatore degli impianti al termine dei lavori od in corso d'opera;

approva l'atto di collaudo ed autorizza l'esercizio pubblico definitivo ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 3.

L'art. 5 viene integrato con il seguente punto 3:

Provvede, in via temporanea, nei casi di motivata urgente necessità, a nuove istituzioni o notevoli variazioni di esercizio di autolinee con riserva di definitive determinazioni dopo l'espletamento della normale procedura prevista dalle leggi vigenti. Qualora entro centoventi giorni dalla concessione, detta procedura non fosse espletata, il provvedimento di concessione si intende revocato e non può essere rinnovato.

Provvede, in via temporanea, nei casi di motivata urgente necessità, a nuove istituzioni o notevoli variazioni di esercizio di autolinee con riserva di definitive determinazioni dopo l'espletamento della normale procedura prevista dalle leggi vigenti.

Provvede, altresì, a rilasciare il nulla osta, all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 27 del decreto ministeriale 27 agosto 1969, n. 3135/7134 ed art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, e successive modifiche, di impianti a fune, prima della ultimazione dei lavori, quando sussistono ragioni di pubblico interesse e di urgenza, previa visita di ricognizione.

Art. 4.

Al punto 1) dell'art. 17 viene aggiunto « ove istituito e funzionante e nella attesa della costituzione dei comprensori, un rappresentante per ogni amministrazione provinciale ».

Il punto 2) dell'art. 17 viene così modificato:

un rappresentante dell'ANCI, uno della UNCEM e uno della Società di gestioni pubbliche.

All'ultimo comma dell'art. 17 viene aggiunto il seguente:

Ai membri del comitato competono le indennità di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973, e successive modificazioni.

Art. 5.

Al quarto comma dell'art. 21 viene aggiunto:

In tal caso la giunta regionale può concedere, previo conforme parere della competente commissione consiliare, un contributo straordinario a parziale o totale ripiano delle passività.

Art. 6.

L'art. 31 viene così integrato e modificato.

Dopo il primo comma viene inserito il seguente:

In ogni caso la qualifica posseduta non può essere in contrasto con quelle ammesse dalla legge n. 30 del 1° febbraio 1978.

Al terzo comma la parola « cinquantesimo » viene sostituita dalla parola « cinquantacinquesimo », ed al termine del comma viene aggiunta la seguente frase: « ed abbiano versamenti contributivi effettivi, ai fini previdenziali, tali da garantire il diritto alla pensione al raggiungimento del sessantesimo anno di età ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 32 viene così sostituito:

Le assunzioni del personale successivo alla costituzione della società di gestione, sono effettuate esclusivamente per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, ad eccezione dei dirigenti e del personale dei due livelli iniziali previsti dalle tabelle delle qualifiche allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria vigente, tranne i bigliettai.

Art. 8.

Le percentuali di contributo in conto capitale del 55% e del 40 % di cui al punto *b)* dell'art. 40 sono elevate rispettivamente al 60% e al 50%.

Il terzo comma dell'art. 40 viene modificato come segue:

L'ammontare del contributo viene calcolato sul prezzo del listino, « dell'allestimento standard » della casa costruttrice nazionale del veicolo completo, vigente all'atto dell'acquisto, aumentato dell'IVA e del prezzo dei seguenti accessori, ove istallati, porte elettropneumatiche, impianto di riscaldamento, poggiatesta e cronotachigrafi.

All'ultimo comma vengono aggiunti i seguenti:

Alle aziende di cui al punto *a)* ed alle imprese che si associano e che abbiano un organico non inferiore a 15 unità, alle cooperative di lavoratori e alle aziende di cui al punto *b)* può essere accordato un contributo del 50% per l'acquisto o la costruzione di capannoni destinati a officine, autorimesse, stazioni di interscambio, pensiline, paline di fermata e quadri orari nonchè per gli impianti di lavaggio per autobus.

La giunta regionale provvede, su proposta del settore trasporti, al recupero del contributo concesso a norma del presente articolo qualora l'impresa beneficiaria alieni o destini ad uso diverso i beni per i quali ottenne il contributo stesso, prima che siano trascorsi almeno quindici anni dalla concessione del contributo per gli impianti fissi e almeno otto anni per il materiale rotabile, salvo il caso di permuta con recupero delle quote annuali residue del contributo concesso con arrotondamento all'anno dei periodi superiori al semestre.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente per veicoli da impiegarsi sulle linee suburbane ed extraurbane di concessione regionale.

Tale normativa viene estesa anche ai beneficiari di cui all'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1975, n. 64.

Art. 9.

Il limite massimo di acconto previsto dal primo comma dell'art. 42 in L. 10.000.000 è elevato a 20 milioni.

Art. 10.

All'art. 48 viene aggiunto il seguente comma:

Il prezzo dei biglietti previsto dall'allegato *A* della presente legge può essere modificato periodicamente con delibera di giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, anche in base alle variazioni intercorse nell'indice del costo della vita desunte dalle pubblicazioni ISTAT.

Art. 11.

Al primo comma dell'art 49 vengono soppresse le parole « e biglietti di AR ».

Al punto primo dello stesso articolo dopo le parole « dal lunedì al sabato », viene aggiunto: « o dal lunedì al venerdì ».

Il terzo comma dell'art. 49 viene così formulato:

Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di corsa semplice per i seguenti numeri di corse:

settimanale: 12 corse (dal lunedì al sabato);

mensile: 50 corse,

ed applicando sul prezzo gli sconti di cui alla tabella allegato *B*.

L'ultimo comma dell'art. 49 è sostituito dal seguente:

A richiesta del concessionario la giunta regionale può consentire il rilascio di biglietti di andata e ritorno il cui prezzo è calcolato scontando del 15% il doppio della tariffa del biglietto di corsa semplice con arrotondamento alle cento lire superiori.

Art. 12.

Oltre agli abbonamenti previsti dall'art. 49 è consentito il rilascio, ai viaggiatori che ne facciano richiesta, di abbonamenti impersonali mensili.

Il prezzo degli abbonamenti impersonali viene calcolato applicando lo sconto del 30% sui prezzi di corsa semplice per il numero delle corse mensili previste dal secondo comma dell'art. 49.

Art. 13.

All'art. 50, ad integrazione dell'ultimo comma, viene aggiunto dopo la parola « suburbane »: « e per quelle su percorsi autostradali o per collegamenti particolarmente celeri ».

La determinazione delle tariffe può essere riferita, in deroga agli articoli 47, 48 e 49:

al sistema di tariffazione per tratta anzichè per progressione chilometrica;

ai tipi di abbonamento ammessi;

al sistema di calcolo dell'abbonamento;

alla qualità del servizio offerto.

Art. 14.

L'art. 54 viene integrato e formulato come segue:

Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi pubblici cui si applica la presente normativa:

a) i ciechi con residuo visivo fino ad 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto con correzione di lenti;

b) i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;

c) gli invalidi civili totali, cioè al 100%;

d) i cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante il provvedimento formale rilasciato dall'autorità statale competente.

Le predette persone possono godere del predetto beneficio solo se provviste di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal settore trasporti della giunta regionale previa esibizione di documentazione atta a comprovare lo stato di cecità (parziale o totale) o di invalidità sopra precisata.

L'accompagnatore di persona affetta di cecità assoluta ovvero di invalidità totale ha diritto alla gratuità del viaggio.

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 59 viene così modificato:

Entro il 31 dicembre 1980 sull'intera rete di aiutolinee deve essere introdotto l'impiego delle moderne tecniche di emissione e di annullamento dei documenti di viaggio.

Art. 16.

Le percentuali di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma e dell'ultimo comma dell'art. 60 sono elevate al 60%.

Lo stesso contributo può essere concesso per l'acquisto di dispositivi di lettura degli impianti previsti nell'art. 59.

Art. 17.

L'intestazione del 1° comma dell'art. 64 vengono così modificati (applicazione del testo unico per il 1978-79 e 1980):

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle imprese di trasporto pubblico, che sono tenute all'applicazione del contratto A.N.A.C. ed alle società di gestione costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52 o dell'art. 19 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, un contributo annuo lordo per ciascun dipendente di L. 3.100.000, per il triennio 1978-80 così aumentato a seguito dell'accordo 24 gennaio 1979 siglato presso il Ministero del lavoro.

Al settimo ed undicesimo comma dello stesso art. 64 le parole « anno 1978 » vengono sostituite da quelle « anno 1978-1979-1980 ».

Art. 18.

L'intestazione ed il primo comma dell'art. 66 vengono modificati come segue (applicazione del testo unico. Indennità di buonuscita per gli agenti esonerati nel 1976-1977-1978-1979 e 1980):

La giunta regionale per ciascuno degli agenti regolati con contratto ANAC e dipendenti dalle società di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52 o all'art. 19 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, che cessi o abbia cessato dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1° gennaio 1976, è autorizzata a corrispondere un contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello del contratto ANAC del 10 febbraio 1970.

Art. 19.

Le parole « anno '78 » indicate al secondo comma dell'art. 67 vengono sostituite da quelle « anni 1978-1979-1980 ».

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Alle imprese che ne facciano richiesta la giunta regionale può concedere un acconto del 90% sull'integrazione dell'indennità di buonuscita per il personale da collocare in quiescenza entro il trimestre successivo, risultante da dichiarazione giurata. In tal caso l'impresa ha l'obbligo di erogare l'intera indennità in un'unica soluzione.

Le parole « 31 marzo 1979 » di cui al quarto comma dell'art. 67 sono sostituite da quelle: « 31 marzo degli anni 1979-1980-1981 secondo l'anno di riferimento ».

Il quinto comma dell'art. 67 viene così riformulato:

Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'art. 66 devono inoltrare, a partire da sei mesi prima della prevista data di esonero e non oltre la fine del terzo mese dell'esonero stesso, domanda in bollo.

All'art. 67 viene aggiunto il seguente comma: « Per le nuove assunzioni di personale le richieste di contributo di cui all'art. 64 devono essere corredate dalla dichiarazione di regolarità di rapporto di lavoro subordinato, dei competenti organi del Ministero del lavoro od, in alternativa, da copia autentica dell'estratto del libro matricola ».

Art. 20.

L'art. 69 viene così modificato:

Al punto 1) le parole « entro trenta giorni » sono sostituite da quelle « entro centottanta giorni ».

Dopo il punto *f)* dell'art. 69 sono aggiunti i seguenti punti:

g) dichiarazione, con firma autenticata da pubblico ufficiale, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, che i dati esposti relativi alle percorrenze e alle corse bis denunciate nella documentazione richiesta, corrispondono a quelle effettivamente effettuate;

h) copia conforme della dichiarazione dei sostituti d'imposta « mod. 770 » presentata dalle imprese per gli anni di riferimento.

Allo stesso art. 69 viene aggiunto il seguente comma:

Le imprese concessionarie che non presentano l'istanza documentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, decadono dal diritto ad ottenere il contributo chilometrico e, nel caso avessero beneficiato dell'acconto, l'eventuale conguaglio. In tal caso perdono, altresì, il diritto ad ottenere l'acconto, per lo stesso titolo, nell'anno successivo ».

Art. 21.

Al primo comma dell'art. 70 le parole « per l'anno 1976 » vanno sostituite dalle altre « per l'anno 1977 ».

Il secondo comma dell'art. 70 è così modificato:

Per le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso degli anni 1977, 1978 e 1979, l'acconto è calcolato sull'80 % del contributo chilometrico fissato per il secondo semestre dell'anno precedente moltiplicato per la percorrenza annua desunta dagli atti di affidamento.

Art. 22.

L'art. 72 viene sostituito dal seguente:

La liquidazione dei contributi di cui all'art. 68, in sede di attribuzione definitiva, è determinata con deliberazione della giunta regionale previo conforme parere della competente commissione consiliare richiesto dal competente settore trasporti.

Art. 23.

All'art. 73 va aggiunto il seguente comma:

La giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, nel definire, per l'anno 1980, l'entità del contributo di cui al comma precedente, terrà conto di quello fissato per il secondo semestre 1979, aumentandolo anche in funzione delle variazioni intercorse nell'anno 1979 nell'indice del costo della vita desunto dalle pubblicazioni ISTAT

Art. 24.

Le imprese concessionarie hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, semprechè ciò non comporti modifiche agli orari e sia compatibile col sistema e tecniche di esercizio approvati.

Art. 25.

Il parere e l'int. a della competente commissione consiliare permanente, previsti dalla legge regionale 3 ottobre 1978 n. 64 e della presente legge vengono acquisiti direttamente dal settore trasporti della giunta regionale, prima di proporre la deliberazione alla giunta regionale.

Art. 26.

La Regione promuove convegni, studi e ricerche nel settore dei trasporti, ai fini della migliore riorganizzazione dei servizi e per approfondire i relativi problemi o recepire ogni possibile proposta di interventi.

Tali iniziative possono essere realizzate anche dalla società ARPA (Autolinee regionali pubbliche abruzzesi), dalle amministrazioni provinciali con finanziamento della Regione.

In concomitanza con il censimento generale della popolazione, prevista per l'anno 1981, promuove un'indagine sulla mobilità della popolazione residente nel territorio regionale.

Art. 27.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1980, prevista in complessive L. 11.340.000.000 è suddivisa nei termini che seguono:

per l'art. 21 della legge regionale 3 ottobre 1978, n 64: lire 500 milioni;

per gli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64: lire 1.700 milioni;

per gli articoli 37 e 40 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64: lire 1.500 milioni;

per l'art. 60 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64: lire 100 milioni;

per gli articoli 64 e 66 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64: lire 4.000 milioni;

per l'art. 68 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64: lire 3.500 milioni;

per l'art. 26 della presente legge: lire 40 milioni.

All'onere previsto in L. 11.340.000.000 si fa fronte per l'anno 1980, quanto a L. 10.840.000.000 con gli stanziamenti previsti dai capitoli 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 e 1957 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1980, quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione, per competenza e per cassa del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

La partita n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio 1980, è ridotta della corrispondente somma di L. 500.000.000.

Per effetto della nuova suddivisione della spesa di cui al primo comma, sono introdotte le seguenti ulteriori variazioni, sia per competenza che per cassa, nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1980:

cap. 1921 (di nuova istituzione nel settore 19, titolo I, sezione IX, categoria IV, dest. progr. 1, natura giuridica 1) denominato: « Spese per convegni, studi e ricerche nel settore trasporti » in aumento	L.	40.000.000
cap. 1951 in diminuzione	»	40.000.000
cap. 1952 in diminuzione	»	800.000.000
cap. 1953 in diminuzione	»	100.000.000
cap. 1954 in aumento	»	1.000.000.000
cap. 1955 in aumento	»	200.000.000
cap. 1956 in diminuzione	»	300.000.000
cap. 1959 (di nuova istituzione nel settore 19, titolo II, sezione IX, categoria III, dest. progr. 1, natura giuridica 1) denominato: « Contributo straordinario alla società pubblica di gestione per parziale ripiano passività di esercizio », in aumento	»	500.000.000

Art. 28.

Per effetto del disposto del precedente art. 27 l'art. 36 della legge regionale di approvazione del bilancio 1980 è sostituito dal seguente:

Ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 3 ottobre 1978 n. 64 sono determinate ed autorizzate le seguenti spese relative al settore trasporti, con specificazione, a fianco di ciascuna, dell'articolo di riferimento di cui alla legge medesima:

per gli articoli 28, 29, e 30 L. 1.700.000.000, iscritti al cap. 1952;

per l'art. 60, L. 100.000.000, iscritti al cap. 1953;

per gli articoli 64 e 66, L. 4.000.000.000, iscritti al cap. 1954;

per l'art. 68, L. 3.500.000.000, iscritti al cap 1955;

per gli articoli 37 e 40, L. 1.500.000.000, iscritti al cap. 1957.

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 settembre 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1980, n. **71.**

Proroga al 31 dicembre 1980 della garanzia fideiussoria per anticipazione di cassa alla Società ferroviaria Adriatico-Appennino con direzione in Lanciano per l'esercizio della ferrovia Sangritana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 20 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La garanzia fideiussoria in favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino autorizzata con leggi regionali 21 giugno 1979, n. 26 e 31 marzo 1980, n. 20 è prorogata fino al 31 dicembre 1980, secondo le condizioni e le modalità previste dalle leggi stesse.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 settembre 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1980, n. **72.**

Modifica alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 9, concernente provvidenze regionali per l'incremento del patrimonio ricettivo e per la tutela dei centri storici dei comuni del Parco nazionale d'Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 20 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 9, valutati per l'anno 1980 in L. 400.000.000 (quattrocentomilioni), si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, nei termini che seguono:

quanto a L. 200.000.000 (duecentomilioni), con il fondo globale iscritto al cap. 2898, partita n. 3 dell'elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

quanto a L. 200.000.000 (duecentomilioni), con il fondo globale iscritto al cap. 2899, partita n. 3 dell'elenco n. 5 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

Lo stanziamento del cap. 2461 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, è elevato, per la sola competenza, di lire 400 milioni.

Per l'anno 1981, la relativa legge di bilancio determina gli oneri occorrenti per il medesimo anno, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale e riguardanti il settore urbanistica.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 9, sono così sostituite:

Il riparto dei contributi si effettua a favore dei comuni dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti ovvero adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La *presente legge regionale sarà pubblicata* nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 settembre 1980

RICCIUTI

(9460)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1980, n. **65.**

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 25 maggio 1980, n. 50 contenente norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 20 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

All'art. 3, primo comma, le parole « Entro quattro mesi » sono sostituite come segue « Entro sette mesi ».

All'art. 5, ultima parte, le parole « entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre il 31 ottobre 1980 ».

L'art. 26 è abrogato.

Art. 2.

Interpretazione autentica

Le domande di cui all'art. 14 e la documentazione ad esse allegata, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1980.

Art. 3.

Elevazione dell'anticipazione del contributo per lavori di pronto intervento

Le parole « 5 milioni » di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, sono sostituite dalle parole « 15 milioni ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 agosto 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 *luglio* 1980 (*atto n.* 7) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *agosto* 1980.

(8653)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1980, n. 48.

Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire immediati interventi a sostegno del settore minerario, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente minerario sardo, anche nelle more dell'approvazione del progetto di promozione per una base di trasformazione mineraria, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi, la somma di L. 10.000.000.000 a valere sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183, e disponibili sul cap. 09040 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'industria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

L'Ente minerario sardo impiegherà tale somma per la realizzazione dei programmi di attività delle consociate sino alla confluenza delle stesse nell'ambito delle aziende a partecipazione statale.

Il progetto di promozione sarà adeguato tenendo conto degli interventi previsti in detti programmi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 4 settembre 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1980, n. 49.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 (primo provvedimento) e disposizioni varie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

VARIAZIONI ALL'ENTRATA

Art. 1.

(*Omissis*).

VARIAZIONI ALLA SPESA

Art. 2.

(*Omissis*).

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 3.

Progetto di promozione comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario

Per l'attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, previsto dal programma di intervento per gli anni 1976-1978 sono autorizzate, nel rispetto delle determinazioni stabilite dal progetto medesimo, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

Comparto vitivinicolo:

L. 1.000.000.000 per il completamento ed il potenziamento della distilleria sociale DI.CO.VI.SA.;

L. 1.000.000.000 per il finanziamento, nelle zone di influenza delle cantine sociali di Badesi, Tempio, Bosa, Flussio, Vilasalto, Mamoiada, Bonarcado e Ardauli, di vigneti promozionali tendenti ad incrementare la produzione viticola;

L. 300.000.000 per l'organizzazione dei consorzi regionali;

L. 500.000.000 per l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione.

Comparto ortofrutticolo:

L. 675.000.000 per il finanziamento di opere di trasformazione fondiaria ed agraria, mediante la concessione di contributi nella misura prevista dall'art. 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Comparto lattiero-caseario:

L. 100.000.000 per l'attività di ricerca e di sperimentazione.

Per l'integrazione del progetto di cui al primo comma è autorizzato:

a) l'impiego dei residui di stanziamento, disponibili nel cap. 06234 del bilancio per l'anno finanziario 1980, per la concessione di contributi diretti al completamento ed all'ammodernamento delle centrali ortofrutticole;

b) l'impiego dei residui di stanziamento, disponibili nel cap. 06238 del bilancio per l'anno finanziario 1980, e pari a L. 825.000.000, per i seguenti interventi:

L. 80.000.000 per il risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione delle cantine sociali, a favore delle cooperative individuate nel comparto vitivinicolo;

L. 575.000.000 per il risanamento delle passività contratte dalle centrali ortofrutticole e dalle altre società indicate nel comparto ortofrutticolo;

L. 170.000.000 per il risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione dei caseifici sociali, a favore delle cooperative individuate nel comparto lattiero-caseario.

La denominazione del cap. 06238 è così modificata: « Tit. 1 - sez. 6 - cat. 05 - sett. 10 - Oneri relativi al risanamento delle passività contratte dagli organismi cooperativi e consortili previsti dal progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario (art. 7, lett. *c*), legge 2 maggio 1976, n. 183); (art. 12 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e art. 3 della presente legge) ».

Art. 4.

Fondo tutela livelli occupativi

L'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, per l'anno finanziario 1980 è determinata in L. 15.000.000.000.

Art. 5.

Consorzi zone industriali

Il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, è incrementato, per l'anno 1980, di L. 500.000.000.

Art. 6.

Piano zone interne
Ufficio commercializzazione

La somma di L. 500.000.000 iscritta al cap. 06285 è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e sarà utilizzata per le attività previste dal paragrafo 6.5 del piano medesimo.

Art. 7.

Trattamento di quiescenza del personale dell'E.T.F.A.S.

Ai fini del trattamento di quiescenza il personale dell'E.T.F.A.S. è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, a decorrere dal 22 luglio 1979.

Art. 8.

Contributi istituti professionali di Stato

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1980, un contributo complessivo di L. 300.000.000 agli istituti professionali di Stato funzionanti in Sardegna, al fine di sanare

le passività pregresse non altrimenti finanziabili e al fine del riattamento delle strutture necessarie al funzionamento di tali istituti, sulla base di un apposito programma formulato dalla giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 9.

Consulta femminile regionale

Il contributo da concedere alla consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l'anno 1980, a L. 30.000.000.

Art. 10.

Studi, pubblicazioni e problemi sull'autonomia speciale

Per il completamento del programma di interventi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1978, n. 56, è autorizzata, in conto del cap. 01024 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 62.000.000.

Art. 11.

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'isola sono realizzati, anche per l'anno 1980, con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge.

Art. 12.

Comitati faunistici

Nell'anno 1980 le spese per il funzionamento del comitato regionale faunistico sono autorizzate dall'assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione del comitato stesso.

Per lo stesso anno l'assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a disporre, per il funzionamento dei comitati comunali e comprensoriali faunistici, aperture di credito a favore dei presidenti degli organismi comprensoriali; sulle stesse aperture di credito, che gravano sullo stanziamento disposto per il funzionamento del comitato regionale faunistico, i funzionari delegati possono emettere ordinativi di pagamento su conforme deliberazione dei comitati comprensoriali faunistici, costituiti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.

Art. 13.

Fondo regionale di garanzia fidejussoria per interventi di forestazione

I mutui, i prestiti, le anticipazioni concessi dagli istituti di credito a favore di comunità montane, comuni, o altri enti e aziende pubbliche per la realizzazione di interventi di forestazione contemplati da leggi regionali, statali o comunitarie sono assistiti dalla garanzia fidejussoria regionale.

A tal fine è costituito, presso un istituto abilitato all'esercizio del credito agrario il « fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici », avente una dotazione iniziale di L. 400.000.000.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a stipulare col predetto istituto apposita convenzione per regolare le modalità di gestione del fondo.

Art. 14.

Assegnazione di fondi agli organismi comprensoriali e alle comunità montane

Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per il 1980 e dei bilanci successivi per il funzionamento degli organismi comprensoriali e delle comunità montane sono trasferite agli organismi e comunità medesime con mandati diretti.

I finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, sono parimenti trasferiti alle comunità medesime con mandati diretti, sulla base della ripartizione di cui all'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, anche nelle more dell'approntamento dei piani suindicati.

I finanziamenti previsti da norme regionali in favore degli organismi comprensoriali e delle comunità montane, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, sono posti a disposizione degli organismi e delle comunità medesimi:

a) mediante mandati diretti, ove attengano a funzioni loro attribuite o trasferite;

b) con le modalità stabilite dall'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ove attengano a funzioni delegate.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'occupazione giovanile.

Art. 15.

Contributi per gli uffici tecnici comunali

I contributi di cui alla legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, possono essere concessi, in deroga a quanto disposto dalla legge stessa, anche:

a) per spese relative ad anni finanziari anteriori a quello cui viene imputato il contributo nel bilancio della Regione;

b) per spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate in eccedenza all'importo delle relative concessioni od in mancanza di queste ultime.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai provvedimenti emanati e registrati nelle scritture della ragioneria regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancora ineseguiti a tale data.

Nell'anno 1981 è consentita esclusivamente la concessione di contributi relativi a spese sostenute dai comuni e dai consorzi di comuni nell'anno 1980.

La legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 16.

A.R.S.T. - Contributi per l'acquisto di autobus

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.), in aggiunta alle somme previste dalla legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, la somma di L. 1.552.000.000 quale contributo nella spesa sostenuta nell'anno 1979 per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto pubblico di persone.

Il contributo complessivo non può superare comunque l'ammontare della spesa risultante dagli atti di compravendita.

Alla copertura della spesa si provvede con la somma assegnata alla Regione ai sensi del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384.

Art. 17.

Piano autobus ex art. 17 decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493

Nell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, l'espressione « Per gli anni 1978 e 1979 » è sostituita con la seguente: « Per gli anni successivi al 1977 ».

Art. 18.

Bilanci degli enti regionali

Nelle ore dell'approvazione della legge concernente la disciplina del bilancio e della contabilità della Regione, le disposizioni della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, relative all'approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi degli enti regionali, sono da intendere nel senso che il consiglio regionale approva gli atti citati con propria deliberazione non legislativa.

Art. 19.

Consorzio regionale sanitario

Lo stanziamento di L. 460.000.000, disponibile sul cap. 12161 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, è erogato al consorzio regionale sanitario, quanto a L. 130.000.000, per la regolazione di passività pregresse e, quanto a L. 330.000.000, per somme non più dovute dallo Stato a seguito del trasferimento di competenze in materia di igiene e sanità pubbliche.

Art. 20.

Ripartizione fondo sanitario nazionale

Le procedure previste dall'art. 30 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, sono estese alle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113/01 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Art. 21.

Programmi triennali di opere pubbliche ex legge regionale n. 45 del 1976

Lo stanziamento complessivo destinato all'attuazione dei programmi triennali di opere pubbliche, previsti dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è determinato, per l'anno 1970, in L. 34.872.000.000.

Art. 22.

Acquedotto costa sud-occidentale

Lo stanziamento di L. 540.000.000, iscritto con l'art. 2 della presente legge al cap. 08027, è destinato al completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto sulla costa sud-occidentale della Sardegna (1° lotto).

Lo stesso stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in un'unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

Art. 23.

Programma straordinario opere pubbliche

Lo stanziamento di L. 1.657.000.000, iscritto al cap. 08052 con l'art. 2 della presente legge, è destinato al finanziamento del programma straordinario di opere pubbliche approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 48/113 del 20 dicembre 1979, su conformi pareri resi dal comitato regionale per la programmazione e dalla commissione lavori pubblici del consiglio regionale nelle rispettive date del 9 agosto e 21 novembre 1979.

Art. 24.

Fondo revisione prezzi e perizie suppletive opere pubbliche

Lo stanziamento iscritto al cap. 03028 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio è destinato, oltre che al finanziamento delle spese conseguenti alla revisione prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere di competenza dell'assessorato dei lavori pubblici, anche al finanziamento di lavori inclusi in perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell'esecuzione delle opere inserite nei programmi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 (cap. 08026), al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 (cap. 08048) ed al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08016).

I trasferimenti di volta in volta occorrenti sono disposti con le modalità previste dall'art. 44 della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Art. 25.

Modifica all'art. 44 *della legge regionale* 24 *aprile* 1980, *n.* 6

Nell'art. 44, terzo comma, della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è eliminata l'espressione: «in unica soluzione».

Art. 26.

Modifica all'art. 8 *della legge regionale* 16 *giugno* 1980 *n.* 19

L'importo di L. 1.500.000.000, indicato al quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 19, concernente: «Finanziamento per la costruzione e l'arredamento del Palazzo del consiglio regionale in Cagliari e per l'acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari» è rettificato in L. 500.000.000.

Art. 27.

Assegnazioni per funzioni ex OMNI

All'art. 37 della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è aggiunto il seguente punto 10:

10) 10043 - legge 23 dicembre 1975, n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia).

Art. 28.

Funzioni amministrative dell'ex ONMI

Il secondo comma dell'art. 50 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Per l'anno 1980, le somme di cui al precedente comma, verranno proporzionalmente ripartite, sulla base dei rendiconti, relativi agli anni 1978 e 1979 e risultati da delibere consiliari vistate dal competente comitato di controllo, delle spese sostenute dai comuni e dalle province della Sardegna che svolgono attività della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, tenendo conto, nelle assegnazioni, di eventuali conguagli fra le spese accertate e le somme assegnate per gli anni 1978 e 1979».

Art. 29

Fondo regionale sviluppo zootecnia

E' autorizzata la costituzione, presso il Banco di Sardegna, di un «Fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia», per la concessione dei prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni e integrazioni.

La gestione e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo sono regolamentate da apposita convenzione.

La dotazione del fondo è stabilita in L. 3.900.000.000.

Alla relativa spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 06107 di cui è prevista l'istituzione nel successivo art. 30.

Art. 30

Applicazione art. 8, *legge regionale* 10 *maggio* 1979, *n.* 38
Riutilizzazione residui eliminati

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 4 settembre 1980.

GHINAMI

(9881)

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1980, n. 31.
Disposizioni varie in materia forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 16 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Per le violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Trento, contenute nel regolamento di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano, salvo quanto previsto all'art. 17 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, e all'art. 2 della presente legge, le sanzioni amministrative di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 950, considerando in ogni caso elevate quelle stabilite dall'art. 3 della citata legge nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000.

Art. 2.
Movimenti di terreno

Per la mancata denuncia prescritta dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 2.000 per ogni metro cubo di materiale movimentato calcolato, a giudizio del verbalizzante, allo scavo o al riporto, con un minimo, comunque, di L. 20.000.

Art. 3.
Deposito cauzionale

Il comitato tecnico forestale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alle trasformazioni di coltura di cui all'art. 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, alla prestazione di una cauzione per la buona esecuzione dei lavori, mediante la consegna presso il tesoriere provinciale di una somma di denaro o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo, intestato al richiedente, vincolati a favore della provincia.

Qualora l'importo della cauzione superasse la somma di L. 3.000.000 la prestazione della stessa può avvenire anche mediante fidejussione bancaria, che dovrà, se necessario, essere rinnovata annualmente.

La cauzione sarà determinata tenendo conto del costo che l'amministrazione dovrebbe sopportare per la esecuzione in forma diretta delle opere prescritte e non eseguite e degli eventuali ripristini, e potrà essere periodicamente aggiornata in rapporto alla variazione dei costi.

Verificandosi il caso di esecuzione in forma diretta, la somma concretamente necessaria e risultante da apposita perizia è prelevata, con provvedimento del presidente della giunta provinciale, dal deposito cauzionale.

Qualora non sia stato effettuato un deposito, o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le disposizioni del presente articolo sono inoltre applicabili per assicurare l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità forestale per l'esecuzione di movimenti di terreno.

Art. 4.
Rimboschimento

Allo scopo di evitare la riduzione dell'area forestale, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura da parte del comitato tecnico forestale può essere subordinato al rimboschimento di una superficie non inferiore a quella sottratta al bosco con la trasformazione da effettuarsi a cura del titolare dell'autorizzazione in zona il più possibile limitrofa all'area trasformata e comunque nell'ambito del medesimo territorio comunale, anche su proprietà diversa da quella di titolare dell'autorizzazione stessa.

Qualora non sussistano le condizioni per la realizzazione dell'intervento di cui al comma precedente, il comitato tecnico forestale può subordinare l'autorizzazione alla trasformazione di coltura al versamento presso il tesoriere provinciale di una somma, pari al costo del rimboschimento di una superficie non inferiore a quella sottratta, che verrà introitata nel bilancio provinciale. In tal caso la provincia dispone interventi di rimboschimento, di importi non inferiori alle somme introitate, da effettuarsi su terreni di proprietà pubblica nell'ambito dello stesso bacino idrografico dove è avvenuta la trasformazione.

Art. 5.
Procedure

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 17 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, come modificato dall'articolo seguente.

Qualora la contestazione sia fatta a più persone, esecutori o mandanti, questi sono solidalmente tenuti al pagamento della somma dovuta.

Art. 6.
Modifiche alla legge provinciale 31 *ottobre* 1977, *n.* 30

L'ultimo comma dell'art. 17 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Le relative somme sono riscosse per il tramite della tesoreria provinciale e sono introitate nel bilancio della provincia ».

Art. 7.
Modifiche di termini

All'art. 8, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, e della legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18 e rispettivamente dell'art. 10, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, le parole « entro dieci giorni » sono sostituite dalle parole « entro trenta giorni ».

Art. 8.
Modifiche alla legge provinciale 23 *novembre* 1978, *n.* 48

Alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6 - *Strade ed altre infrastrutture forestali.* — Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, nonchè al collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Sono escluse le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti.

Oltre alle strade di cui al primo comma, sono considerate infrastrutture forestali, le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonchè i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

Allo scopo di evitare i danni previsti dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per i fini di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, il comitato tecnico forestale di cui al successivo art. 30 e seguenti, provvede secondo la procedura di cui al successivo art. 6-*bis*, alla redazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle strade forestali o delle parti di queste, nonchè delle piste di esbosco da assoggettare alla disciplina di cui al presente articolo.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sulle strade forestali e sulle piste di esbosco è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonchè di quelli impiegati nello svolgimento di pubblici servizi o funzioni.

Sulle strade e piste stesse è inoltre consentito il transito di veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario delle medesime.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura della provincia o del proprietario, di apposito segnale, nonchè di un pannello riportante gli estremi della presente legge: detto pannello potrà essere integrato da idonea barriera, disposta a cura della provincia o del proprietario.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo in ordine alle strade e altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le mulattiere, i sentieri, le piste di sci, i tracciati di impianti di risalita e similari, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonchè di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per le relative necessarie manutenzioni.

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 6-*bis* - *Procedure per l'individuazione delle strade forestali.* — L'ispettorato distrettuale delle foreste competente per territorio, dopo aver acquisito, nella riunione prevista all'art. 30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1930, il parere dei proprietari, redige, entro il mese di febbraio di ogni anno, apposite proposte per la individuazione delle strade forestali e delle piste di esbosco.

Le suddette proposte vengono trasmesse ai comuni, sui territori dei quali sono ubicate le strade o piste, i quali, entro otto giorni dal ricevimento, devono provvedere alla loro pubblicazione all'albo per giorni quindici.

Contro di esse, chiunque abbia interesse, può depositare presso la segreteria del comune osservazioni e opposizioni scritte, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Trascorso detto termine, le proposte con le eventuali osservazioni ed opposizioni scritte pervenute saranno trasmesse, entro otto giorni, al comitato tecnico forestale, che provvederà all'approvazione dell'elenco delle strade e piste e delle sue successive variazioni.

Le deliberazioni del comitato tecnico forestale sono pubblicate all'albo dei comuni a norma dell'art. 192 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. Contro di esse è ammesso ricorso, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, alla giunta provinciale la quale provvede definitivamente.

Dopo il secondo comma dell'art. 24 viene introdotto il seguente nuovo comma:

L'onere derivante dall'erogazione dell'indennità di anzianità, di preavviso e di altre indennità di fine rapporto comunque denominate, agli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti dagli uffici forestali della Provincia per l'esecuzione in amministrazione diretta delle opere previste al capo quinto della presente legge, è posto a carico del bilancio provinciale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 24 è introdotto il seguente nuovo comma:

In relazione agli interventi di cui alla presente legge, nonchè per la delimitazione delle zone da assoggettare ai vincoli di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'ispettorato ripartimentale delle foreste è inoltre autorizzato a svolgere indagini e studi e a divulgarne i risultati anche mediante apposite pubblicazioni.

Al primo comma dell'art. 25 la parola «precedente» viene sostituita da «presente».

Al secondo comma dell'art. 28 è aggiunta la seguente frase: «, tenuto conto del terzo comma del precedente art. 24.».

Al primo comma dell'art. 32 le parole «o di interesse pubblico» sono sostituite dalle parole «o dichiarate di pubblica utilità».

Al primo comma dell'art. 35 dopo le parole «piste di esbosco» sono aggiunte le seguenti parole «o sulle aree forestali».

Al secondo comma dell'art. 35 dopo il rinvio alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, sono aggiunte le parole «e successive modificazioni».

Art. 9.

Abrogazione norme

La legge provinciale 26 luglio 1973, n. 19, è abrogata.

Art. 10.

Norma transitoria

Fino a quando il comitato tecnico forestale non avrà provveduto alla approvazione dell'elenco delle strade forestali e delle piste di esbosco di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come sostituito dal precedente art. 8, si applicano, ai sensi e per gli effetti del citato comma, le individuazioni delle predette strade e piste, disposte dalla giunta provinciale in applicazione delle norme precedentemente in vigore.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 8 della presente legge, in quanto relativi ad interventi diretti dalla provincia, gravano sull'apposito capitolo del bilancio provinciale disposto a termini dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 settembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(9461)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803340)